

RELAZIONE ILLUSTRATIVA SU VERBALE DI ACCORDO TRA L'AZIENDA U.S.L. DI BOLOGNA, LA RSU E LE OO.SS. AREA COMPARTO, SUL REGOLAMENTO PER L'ATTRIBUZIONE DELLE FUNZIONI DI COORDINAMENTO

Data di sottoscrizione	25.02.2016	
Periodo temporale di vigenza	Dalla data di approvazione del Regolamento	
Composizione della delegazione trattante	Parte Pubblica: delegazione trattante Area Comparto Organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione RSU, FP CGIL; CISL FP;UIL FPL ; FSI, FIALS	
Soggetti destinatari	PERSONALE AREA COMPARTO SANITA'	
Materie trattate dal contratto integrativo (descrizione sintetica)	Accordo relativo alla disciplina delle funzioni di coordinamento.	
Rispetto dell'iter adempimenti procedurale e degli atti propedeutici e successivi alla contrattazione	Intervento dell'Organo di controllo interno. Allegazione della Certificazione dell'Organo di controllo interno alla Relazione illustrativa.	L' OIV è stato istituito con Legge Regionale n. 26/2013. L' OAS è stato istituito dall' Azienda come previsto dalle norme vigenti
		L'Organismo di supporto Aziendale alla valutazione (OAS) non ha svolto propria valutazione sull'accordo in oggetto, in quanto lo stesso non modifica il sistema di programmazione e di misurazione delle performance.
		È stato adottato e pubblicato il Piano della performance 2015-2017, previsto dall'art. 10 del d.lgs. 150/2009; Il Piano è stato aggiornato in applicazione della Delibera n1/20114 dell'OIV per gli Enti e le Aziende del Servizio Sanitario della Regione Emilia Romagna.
		È stato adottato il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità previsto dall'art. 11, comma 2 del d.lgs. 150/2009
	Attestazione del rispetto degli obblighi di legge che in caso di inadempimento comportano la sanzione del divieto di erogazione della retribuzione accessoria	Sono stati assolti gli obblighi di pubblicazione di cui al comma 8 dell'art. 11 del d.lgs. 150/2009 La Relazione della Performance riferita alle diverse annualità viene validata dall'Organismo aziendale di supporto alla valutazione, istituito in applicazione della L. R 20.12.2013, n. 26 ed in base alla delibera di Giunta Regionale n. 334/2014, secondo le previsioni dell'articolo 14, comma 6. del D.Lgs. n. 150/2009. La Relazione della Performance viene pubblicata sul sito internet aziendale.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

PRIMA DELL'ILLUSTRAZIONE DEL REGOLAMENTO SOTTOSCRITTO IN MATERIA DI ATTRIBUZIONE DI FUNZIONI DI COORDINAMENTO SI RITIENE UTILE ESPORRE IN MODO SCHEMATICO LA NORMATIVA DI RIFERIMENTO

ART. 10 DEL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO COMPARTO SANITÀ II BIENNIO ECONOMICO 2000-2001

In prima applicazione l'indennità di funzione di coordinamento – parte fissa pari a L. 3.000.000 (IN EURO 1549,37 più il rateo di tredicesima) – con decorrenza 01.09.01 è corrisposta in via permanente ai collaboratori professionali sanitari – caposala – già appartenenti alla categoria D e con reali funzioni di coordinamento al 31.08.2001.

E' corrisposta altresì, in via permanente, ai collaboratori professionali sanitari degli altri profili ed ai collaboratori professionali assistenti sociali – già appartenenti alla categoria D – ai quali a tale data le Aziende abbiano conferito analogo incarico di coordinamento o, previa verifica, ne riconoscano con atto formale lo svolgimento al 31.08.2001.

Ciò vale anche per i Ds

Le Aziende inoltre, possono prevedere, in aggiunta alla parte fissa dell'indennità di funzione di coordinamento, una parte variabile, sino ad un massimo di ulteriori L. 3.000.000. (In Euro 1549,37)

Questa indennità è revocabile limitatamente alla parte variabile con il venir meno della funzione o, in caso di valutazione negativa.

L'indennità di coordinamento attribuita al personale dei profili interessati SUCCESSIVAMENTE ALLA PRIMA APPLICAZIONE è revocabile in entrambe le componenti con il venir meno della funzione o anche a seguito di valutazione negativa.

In prima applicazione del contratto l'incarico di coordinamento è affidato di norma al personale già appartenente alla categoria D . Viene rimessa alla valutazione aziendale la possibilità di applicare il comma 1 anche al personale proveniente dalla categoria C che espleti funzioni di coordinamento

La materia è oggetto di concertazione e contrattazione (per le risorse del fondo).

Art. 5, comma 2 del C.C.N.L. 20.09.2001 integrativo del C.C.N.L. 07.04.99 prevede che :

“La posizione di coordinatore prevista dall'art. 10 del C.C.N.L. – Il biennio economico 2000-2001 è conferita dalle aziende al personale appartenente ai profili interessati in possesso di una esperienza professionale in categoria C e/o D di cinque anni.

Tale esperienza è ridotta di un anno per il personale in possesso del certificato di abilitazione a funzioni direttive.

I criteri generali per il conferimento sono definiti dalle aziende con le procedure di concertazione di cui all'art. 6, comma 1, lettera b) del C.C.N.L. 7.4.99.

ART. 19 COMMA 1) LETT. B DEL C.C.N.L. 19.04.2004

Per il personale con reali funzioni di coordinamento, riconosciute al 31.08.2001, ai sensi dell'art. 10 del C.C.N.L. 20 settembre 2001, relativo al II biennio economico, è previsto, a decorrere dal 01.09.2003, tenuto conto dell'effettivo svolgimento delle funzioni stesse, il passaggio nel livello economico Ds, con mantenimento del coordinamento e della relativa indennità.

Al finanziamento della presente clausola si provvede con le risorse di cui all'art. 31, comma 5, lett. c), contribuendo a tale scopo anche il valore della fascia attribuita ai dipendenti.

ART. 19 COMMA 1, LETT. C) del C.C.N.L. 19.04.2004

Lo sviluppo professionale del restante personale in categoria D, incaricato delle funzioni di coordinamento successivamente al 31.08.2001 e in tale posizione all'entrata in vigore del contratto del 19.04.2004, viene garantito con idonee procedure selettive.

ART. 4 C.C.N.L. 10.04.2008

Ai sensi di quanto disposto dalla L. n. 43/2006° fa r data dal 01.04.2008 ai fini dell'affidamento dell'incarico di coordinamento è necessario il possesso del master di primo livello in management o per funzioni di coordinamento rilasciato dall'università..... nonché un' esperienza professionale complessiva nella categoria D , compreso il livello economico Ds, di tre anni.

Il certificato di abilitazione alle funzioni direttive nell'assistenza infermieristica di cui all'art. 6 comma 5 della L. n. 43/2006, incluso quello rilasciato in base alla pregressa normativa, è valido ai fini dell'affidamento delle funzioni di coordinamento.

ILLUSTRAZIONE DELL'ARTICOLATO DEL CONTRATTO

In data 25.02.2016 l' Azienda e la RSU, FP CGIL; CISL FP;UIL FPL ; FSI hanno sottoscritto il verbale di accordo con cui le parti:

- hanno preso atto del disposto di cui all'art. 10 del C.C.N.L. per il comparto Sanità II biennio economico 2000-2001 e art. 4 del C.C.N.L. per il Comparto Sanità 2006-2009.
- hanno definito gli ambiti di coordinamento e le modalità di istituzione di nuove funzioni di coordinamento
- hanno convenuto che oltre alla funzione di coordinamento parte fissa (Euro 1549,37 anni più la tredicesima mensilità) possa essere attribuita un'indennità di coordinamento parte variabile che può essere graduata tenendo conto di diversi parametri, rinviando comunque ad un successivo accordo la graduazione della parte variabile dell'indennità di coordinamento
- hanno individuato i requisiti che il personale deve possedere, in base alla normativa vigente, per l'attribuzione delle funzioni di coordinamento
- hanno definito le modalità di attribuzione delle funzioni di coordinamento su posto vacante e le modalità di attribuzione in via temporanea delle funzioni di coordinamento
- hanno definito le modalità di valutazione delle funzioni svolte e le modalità di revoca delle funzioni di coordinamento

Le parti hanno inoltre definito nella norma finale transitoria che :

- ai professionisti che svolgono incarico di facente funzione di coordinamento nelle UUAA prive di Coordinatore titolare con attribuzione formale dell'incarico avvenuta entro il 31 dicembre 2014
- in possesso dei requisiti previsti dall'art. 5 del Regolamento e con valutazione positiva delle funzioni
- vengano conferite in via definitiva le funzioni di coordinamento per la durata di anni tre.

Tale conferimento in deroga agli art. 6, comma 2 ed art. 11 del regolamento è subordinato alla valutazione dei curricula ed all'espletamento – con valutazione positiva - di uno specifico colloquio. Detto percorso deve essere portato a compimento entro il primo maggio 2016.

L'indennità che deriva dall'attribuzione delle funzioni di coordinamento è a carico del fondo di cui all'art. art 9 del CCNL 31.07.2009 "Fondo per il finanziamento delle fasce retributive, delle posizioni organizzative, del valore comune dell'indennità di qualificazione professionale e dell'indennità professionale specifica",

Il maggior costo previsto per l'erogazione delle indennità da attribuire secondo la norma transitoria di cui al presente accordo è pari ad Euro 26.512,08 per l'anno 2016, nel rispetto della capienza del fondo medesimo.

Il calcolo parte dal presupposto che il personale interessato è di n. 36 unità e si considera la maggior spesa considerando che a detto personale viene già corrisposta l'indennità di facente funzione percepita, indennità che viene a cessare dal momento dell'attribuzione delle funzioni di coordinamento. (si veda prospetto allegato)

I fondi contrattuali provvisori per l'anno 2016 relativi all'Area Comparto Sanità sono stati deliberati (delibera n. 36 del 08.03.2016, che si allega) e verranno iscritti nel loro ammontare nel Bilancio di Previsione per l'anno 2016, in corso di predisposizione.

Bologna, 18.03.2016

IL DIRIGENTE U.O.S. ECONOMICA
SUMAP
(Dott.ssa Filomena De Nigris)